



# Istituto Nazionale di Statistica

## Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Circolare n. 5

Prot. N. 4857

Roma, 28 luglio 2010

Ai responsabili degli Uffici comunali di censimento di Veneto, Toscana, Marche, Puglia

e, p.c. Ai responsabili degli Uffici Regionali di Censimento di Veneto, Toscana, Marche e Puglia

Ai responsabili degli Uffici Regionali dell'Istat di Veneto, Toscana, Marche e Puglia

**Oggetto:** *6° Censimento Generale dell'Agricoltura. Modalità di reclutamento dei rilevatori e loro coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali.*

#### **1. Modalità di reclutamento dei rilevatori e coordinatori comunali**

In conformità al comma 4 dell'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché in conformità al comma 7 dell'art. 50 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, gli Uffici Comunali di Censimento sono autorizzati a conferire incarichi di rilevatore e di coordinatore comunale anche avvalendosi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altri contratti di natura autonoma, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Secondo quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 4, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, i rilevatori e i loro coordinatori debbono essere reclutati a cura degli Uffici Comunali di Censimento, tenendo conto delle specifiche esigenze locali, mediante una o più delle seguenti modalità:

- selezione tra i dipendenti dell'amministrazione che ha costituito l'Ufficio di censimento;



# Istituto Nazionale di Statistica

## Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

- selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;
- procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
- ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti.

Le modalità sopra indicate non sono ordinate in modo gerarchico; esse possono essere utilizzate in modo tra loro alternativo o complementare, in relazione alle peculiarità, esigenze e necessità di ciascun organo di censimento incaricato del reclutamento.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, i requisiti professionali richiesti per i rilevatori e i loro coordinatori sono i seguenti:

- diploma di scuola media superiore;
- diploma di scuola media inferiore, a condizione di possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o di rilevazioni statistiche.

Costituisce titolo preferenziale, la conoscenza e l'uso dei più diffusi strumenti informatici.

I requisiti indicati per lo svolgimento della funzione di rilevatore e di coordinatore costituiscono dei requisiti minimi, tra loro alternativi, per la selezione dei soggetti. È facoltà dell'organo di censimento incaricato del reclutamento definire ulteriori titoli preferenziali.

La nomina dei rilevatori e dei loro coordinatori è disposta dall'Ufficio Comunale di Censimento in conformità alle proprie norme di organizzazione e secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Piano Generale di Censimento già diffuso dall'Istat e comunque reperibile sul sito <http://censimentoagricoltura.istat.it>.



# Istituto Nazionale di Statistica

## Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

#### **2. Segreto statistico e protezione dei dati personali**

Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* ad esso allegato, in conformità ai principi di cui all'art. 11 e, in particolare, a quelli di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite.

Secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, già richiamato nelle precedenti circolari emanate dall'Istat, i responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, per i rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In tale veste, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, essi dovranno designare incaricati del trattamento dei dati personali, con atto scritto, gli addetti all'Ufficio di censimento e tutti coloro, comunque coinvolti nelle operazioni censuarie, che per lo svolgimento dei compiti loro affidati dovessero trattare tali dati, specificando l'ambito del trattamento ad essi consentito ed impartendo loro le istruzioni necessarie a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003.

Nel caso di trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici, i responsabili del trattamento dovranno dare disposizioni per l'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 34 del decreto legislativo n.196/2003, nonché delle eventuali ulteriori misure di sicurezza adottate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o



# Istituto Nazionale di Statistica

## Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso agli stessi non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del censimento.

In particolare, nell'utilizzo di elenchi trattati attraverso strumenti elettronici e del sistema SGR, gli incaricati dovranno provvedere al periodico aggiornamento e alla diligente custodia della password di accesso al fine di evitare la consultazione da parte di terzi non autorizzati.

Nel caso di trattamenti di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, i responsabili sono tenuti ad adottare misure logistiche ed organizzative per la custodia e l'accesso ai dati, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del censimento, e ad impartire ai propri incaricati istruzioni sui comportamenti da porre in essere, raccomandando in particolare di custodire con diligenza il materiale cartaceo in ambienti e con modalità idonei ad evitare che ad esso possano accedere soggetti non autorizzati.

I responsabili degli Uffici di censimento, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, sono, inoltre, tenuti ad adottare misure organizzative che consentano di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, nei limiti e secondo le modalità definiti dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.

I dati raccolti o comunque utilizzati nel corso delle operazioni di censimento sono coperti da segreto ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti rispettivamente il segreto d'ufficio e il segreto statistico; la loro diffusione o comunicazione a soggetti non autorizzati è, pertanto, severamente vietata.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2010, i rilevatori e i loro coordinatori sono, inoltre, incaricati di un pubblico servizio e,



# Istituto Nazionale di Statistica

## Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

pertanto, sono tenuti anche all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'art. 326 del codice penale.

Lai violazione delle norme richiamate nel presente paragrafo da parte dei responsabili e degli incaricati del trattamento determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale.

In occasione delle operazioni di raccolta dei dati, i rilevatori sono tenuti ad operare nel rispetto dell'art. 10 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*. In particolare, come meglio precisato nelle "Istruzioni per la rilevazione", essi devono fornire ai rispondenti adeguati elementi informativi sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati forniti, facendo riferimento alla lettera informativa inviata dall'Istat, ed ogni altro chiarimento che consenta loro di rispondere in modo adeguato e consapevole.

Secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 25 dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2010, è fatto, invece, divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento, di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'Istat e di raccogliere informazioni non contenute nei predetti questionari di rilevazione o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

Il Direttore Centrale  
(Dott. Andrea Mancini)